



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale  
in Biologia (classe LM-6)

## INDICE

ARTICOLO 1 Definizioni .....	1
ARTICOLO 2 Titolo e Corso di laurea magistrale .....	2
ARTICOLO 3 Struttura didattica .....	2
ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative .....	3
ARTICOLO 5 Crediti formativi universitari, tipologia e articolazione degli insegnamenti .....	3
ARTICOLO 6 Manifesto degli studi e piani di studio individuali .....	6
ARTICOLO 7 Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali .....	7
ARTICOLO 8 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Dipartimento, ammissione a prove singole ..	7
ARTICOLO 9 Studenti iscritti a tempo parziale, studenti fuori corso .....	9
ARTICOLO 10 Esami ed altre verifiche di profitto .....	10
ARTICOLO 11 Mobilità internazionale.....	12
ARTICOLO 12 Doveri didattici dei Docenti di ruolo.....	12
ARTICOLO 13 Prova finale e conseguimento del titolo di studio .....	13
ARTICOLO 14 Modifiche del Regolamento didattico di Corso di laurea magistrale .....	14
ARTICOLO 15 Norme transitorie e finali.....	14
ALLEGATO A .....	1
ALLEGATO B1 .....	3
ALLEGATO B2 .....	5
ALLEGATO C .....	13
ALLEGATO D1 .....	15



## **ARTICOLO 1** **Definizioni**

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e che costituisce parte integrante del Regolamento del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, s'intende:

- a) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) per Dipartimento: il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise;
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- e) per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea in "Biologia", come individuato dal successivo art. 2;
- f) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in "Biologia", come individuata dal successivo art. 2;
- g) per classe di appartenenza del corso di studio: la classe LM-6 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per Consiglio di Corso di Studio: il Consiglio del Corso di Studi Unificato di Biologia;
- n) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia;
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1<sup>1</sup> del RDA.

---

### <sup>1</sup> Art. 1 del RDA - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;

## **ARTICOLO 2**

### ***Titolo e Corso di laurea magistrale***

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Biologia, corso che è istituito nella classe LM 6, nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007, nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dai DD.MM. n. 270/2004 e 47/2013, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all'Allegato B1 del presente Regolamento.

2. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale in "Biologia" e comporta l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). La durata del Corso di Laurea è di due anni come previsto dall'art. 8 del D.M. n.270/04. Esso si articola in due percorsi formativi, Biologia ambientale e biodiversità e Biologia molecolare, cellulare e della salute.

I due percorsi prevedono 6 insegnamenti comuni e 6 insegnamenti opzionali, alcuni dei quali opzionabili da entrambi. La scelta del percorso formativo da parte dello studente deve essere indicata all'atto dell'iscrizione al primo anno mediante il Portale dello Studente. Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere valutati e approvati dal CCS.

## **ARTICOLO 3**

### ***Struttura didattica***

1. Il Corso di Laurea Magistrale è retto dal Consiglio di Corso di Studio Unificato di Biologia (qui di seguito denominato "Consiglio" o CCS) costituito secondo quanto previsto dall'art. 36<sup>2</sup>, comma 3 dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

- 
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
  - e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
  - f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell'art. 14;
  - g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
  - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
  - i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
  - j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
  - l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  - m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
  - n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso.

#### **2 Art. 36 Statuto: Corsi di studio**

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio è costituito un Consiglio di corso di studi. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studi secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
3. Il Consiglio di corso di studi è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.
4. Il Consiglio di Corso di studi è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso.

Il Consiglio di Corso di studi:

- a) approva il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformità;
- b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata;
- c) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
- d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
- e) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio;

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall'art. 37<sup>3</sup>, comma 2 dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 36<sup>4</sup>, comma 4.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative***

1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art.6<sup>5</sup>, comma 2, del D.M. 270/04, è richiesto il possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Il CCS stabilisce le modalità di verifica (valutazione degli studi pregressi, colloquio, prova scritta o pratica) della adeguatezza della preparazione personale dello studente secondo quanto riportato nell'Allegato A.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Crediti formativi universitari, tipologia e articolazione degli insegnamenti***

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18<sup>6</sup>, comma 2 del RDA e nell'allegato di cui al successivo comma 2. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento richiesto

- 
- f) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
  - g) approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
  - h) esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
  - i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
  - j) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività del corso di studi.

5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.

6. In seno a ciascun Corso di studi è attiva una Unità di gestione della qualità. L'Unità è il referente del Presidio della qualità per il Corso di studi ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del Corso di Studi. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.

#### **<sup>3</sup> Art. 37 Statuto: Presidente dei Consigli dei Corsi di studio.**

1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
2. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
4. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del Corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del Corso di studi.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.
6. Il Rettore qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

<sup>4</sup> cfr nota 2

#### **<sup>5</sup> Art. 6, co. 2, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

#### **<sup>6</sup> Art. 18, co. 2, del RDA - Crediti formativi**

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

allo studente e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 12 ore di esercitazioni pratiche e/o di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale; 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11<sup>7</sup> del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

3. L'Allegato B2 riporta in sintesi gli obiettivi formativi specifici indicati nel RAD, compreso un quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire oltre che indicare quali potranno essere gli eventuali sbocchi professionali e definisce il Piano di studi contenente, per ogni coorte degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14<sup>8</sup>, comma 3, lettera a) dall'art. 17<sup>9</sup>, co. 3, relativo al parere

<sup>7</sup> **Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
  - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso; nel caso di corsi di studio interdipartimento deve essere individuato il Dipartimento di riferimento;
  - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, tenendo conto degli eventuali ulteriori elementi qualificanti che saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27/01/2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università;
  - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
  - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, dell'art. 30 del presente Regolamento e dall'art. 14 della legge 240/2010;
  - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

<sup>8</sup> **Art. 14 del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:
  - a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

<sup>9</sup> **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica ha i seguenti compiti:
  - attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
  - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
  - formulazione sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.

da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19<sup>10</sup> del RDA e rimane comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati<sup>11</sup> nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente regolamento può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CCS o allegato alla guida dello studente.

5. Le schede degli insegnamenti, raggiungibili dal Portale dello studente, sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento:

- a) il settore scientifico disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici, con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino, la tipologia della forma didattica, i crediti e le eventuali propedeuticità;
- b) le modalità di verifica della preparazione che consentono il conseguimento dei relativi crediti nei vari casi.

6. L'attività didattica o formativa è organizzata in corsi monodisciplinari o integrati. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti, con un unico esame finale. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento dei relativi esami, indicati nell'Allegato B1 al presente Regolamento, il CCS può prevedere l'attivazione di corsi di lezione di sostegno (anche attraverso risorse tecnologiche multimediali), esercitazioni (in aula e in laboratorio), seminari, corsi monografici, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di elaborati e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

La lingua utilizzata è l'Italiano ma alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in lingua inglese su motivata richiesta al docente titolare del corso da parte del Consiglio di Corso di Studio ed approvazione del Consiglio di Dipartimento (ad esempio per la frequenza da parte di studenti Erasmus).

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di

---

La Commissione paritetica docenti-studenti, in ottemperanza all'art. 13 del DL n. 19 del 27 gennaio 2012 (accreditamento e valutazione delle Università), redige una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione interna e al Senato Accademico.

#### <sup>10</sup> **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Corso di Studio, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

I Dipartimenti ratificano la programmazione, assicurando in particolare il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Corsi di studio interessati possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutazione, deliberata dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è approvata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

#### <sup>11</sup> **Art. 15, co. 4, del RDA – Attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio:**

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

presiedere la commissione di esame per la verifica di profitto e di rappresentare il docente di riferimento del corso per lo studente.

## **ARTICOLO 6**

### ***Manifesto degli studi e piani di studio individuali***

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del Manifesto degli studi di cui all'art. 20 del RDA, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio, laddove previsto;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) eventuali propedeuticità ex art. 14, co.3, lett. b), del RDA<sup>12</sup> per l'ammissione a sostenere esami di profitto (allegato B2 del presente regolamento);
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, co. 7, del RDA<sup>13</sup>;
- h) numero minimo di crediti e le scadenze connesse alle procedure per le prove finali;
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dal calendario delle attività didattiche approvato dal Senato Accademico saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art. 10<sup>14</sup>, comma 5, del D.M. 270/04.

---

<sup>12</sup> **Art. 14, co. 3, lett. b) del RDA: Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.

Ulteriori elementi qualificanti saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27/01/2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università.

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono approvati dai Consigli di Corso di studio e ratificati dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

<sup>13</sup> **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

<sup>14</sup> **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

## **ARTICOLO 7**

### ***Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali***

1. Il Consiglio di Corso di Studio, operando nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 sulla valorizzazione dell'efficienza delle Università, promuove le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con gli Organi per la valutazione della didattica di Ateneo (art. 24<sup>15</sup> del Regolamento Didattico d'Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23<sup>16</sup>, del RDA e dagli artt. 6<sup>17</sup> e 33<sup>18</sup>, comma 3 lettera e) dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito WEB dell'Università degli Studi del Molise.

## **ARTICOLO 8**

---

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

### **<sup>15</sup> Art. 24 del RDA: Valutazione della qualità delle attività svolte**

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi. Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio potrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, finalizzate a verificare le procedure di progettazione e programmazione al fine di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta delle attività didattiche, la dotazione e il grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi nonché all'efficacia dei contenuti didattici sia in rapporto agli obiettivi formativi che alla collocazione nel mercato del lavoro. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Dipartimento competenti e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle proposte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati, secondo quanto disposto dal D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 (accreditamento e valutazione delle Università)

### **<sup>16</sup> Art. 23 del RDA - Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COoT. Il COoT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con i Dipartimenti e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Il Regolamento di funzionamento del COoT è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le esigenze specifiche espresse da ciascun Dipartimento e Corso di Studio.

### **<sup>17</sup> Art. 6 dello Statuto - Diritto allo studio**

L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo gli studenti con disabilità e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento con appositi servizi, i capaci e i meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre Istituzioni presenti sul territorio

### **<sup>18</sup> Art. 33, co. 6 lett. e) dello Statuto - Consiglio di Dipartimento**

Il Consiglio di Dipartimento programma e coordina le attività di orientamento agli studi e tutorato.

### **Trasferimenti, passaggi di Corso e di Dipartimento, ammissione a prove singole**

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a prove singole sono regolamentati dagli artt. 33<sup>19</sup>, e 35<sup>20</sup> del RDA.

2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30<sup>21</sup> del RDA. In particolare, il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Biologia, valuterà l'equipollenza degli esami di Corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative universitarie pregresse, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in un'altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

a) la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;

#### **19 Art. 33 del RDA - Ammissione a singoli insegnamenti**

1. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

I singoli Dipartimenti possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire.

2. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

In tali casi non valgono le limitazioni di cui al comma 2 del punto precedente.

Qualora il laureato che richiede l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero sia in debito al massimo di 10 crediti formativi riferiti ai Settori Scientifico-Disciplinari previsti dal relativo ordinamento didattico, è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli necessari per acquisire i crediti mancanti e al corso di laurea magistrale d'interesse. In tal caso, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è condizionata sospensivamente all'acquisizione dei crediti mancanti.

3. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.

4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **20 Art. 35 del RDA - Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.

2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.

3. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.

4. I trasferimenti richiedono comunque:

- a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
- b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
- c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

#### **21 Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

Il Consiglio di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in un'altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I Consigli di corso di studio possono subordinare i riconoscimenti di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.

A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dai Consigli di Corso di Studio e ratificati dai Dipartimenti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

b) nel certificato risultino chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti delle attività formative, il metodo di valutazione ed il profitto dell'esame finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del D.M. 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del D.M. del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del corso di laurea. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 12.

3. Vengono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del corso di studio, ai sensi dell'art. 10, comma 5a del D.M. 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del D.M. 16 marzo 2007. Per crediti a scelta debbono intendersi i CFU che lo studente ha acquisito mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:

- a) esami e prove di accertamento sostenute per i corsi aggiuntivi messi a disposizione ogni anno dal Dipartimento, presso altri corsi di laurea e/o di studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal Piano degli Studi;
- b) attività, collaborazioni e partecipazioni dirette a studi e ricerche;
- c) partecipazione a congressi, convegni, seminari (previa richiesta inoltrata al Consiglio di Corso di Studio);
- d) partecipazione a stage formativi, scuole estive e simili.

Le scelte verranno comunque comunicate al Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Questi CFU sono riconosciuti secondo le modalità di cui al comma 6, art. 10 del RDA. Per i punti b, c, d, il riconoscimento di tali CFU viene effettuato dal CCS previa richiesta da parte dello studente. Lo studente, in questo caso, è tenuto a fornire la documentazione che il Consiglio riterrà indispensabile ai fini del riconoscimento.

4. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.

5. Il Consiglio può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studi individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà presentare un piano di studi riferito solo alle attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studi relativo al completo percorso formativo di 120 crediti, non può dare diritto alla prova finale ed al relativo conseguimento del titolo di studio.

6. Gli studenti già iscritti ai precedenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro corso di studio attivato secondo il nuovo ordinamento. Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di studio. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

## ARTICOLO 9

### ***Studenti iscritti a tempo parziale, studenti fuori corso***

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in corso, di essere iscritto al Corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'Ateneo nel "Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del corso le relative prove di valutazione. Possono inoltre usufruire di tale opportunità gli studenti iscritti presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CCS, sulla base di una proposta di piano di studio individuale presentato obbligatoriamente da ciascuno studente, deve prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Il Consiglio può inoltre assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno, anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso Corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5 comma 6 del D.M. 270/04) secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico. Il Consiglio di corso di studio, sulla base di una proposta di piano di studio individuale presentato obbligatoriamente da ciascuno studente, deve prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Il Consiglio di corso di studio può, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
2. Gli studenti che abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico saranno considerati come studenti fuori corso ai fini della sola partecipazione alle sessioni straordinarie di esame.
3. La frequenza alle lezioni frontali è fortemente raccomandata. L'obbligo della frequenza alle attività di laboratorio è a discrezione del singolo docente, che provvederà a darne specifica indicazione sul programma d'esame pubblicato sulla Guida dello Studente.
4. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

### ***ARTICOLO 10***

#### ***Esami ed altre verifiche di profitto***

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29<sup>22</sup> del RDA

---

<sup>22</sup> **Art. 29 del RDA - Verifiche del profitto**

1. I Consigli di Dipartimento e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova e in ottemperanza delle disposizioni del Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise e della Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Nel caso di corsi plurimi i relativi esami vanno tenuti con le medesime modalità.
3. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Direttore di Dipartimento designa il Presidente di Commissione.
4. I crediti relativi alla ulteriori attività di cui all'art. 10<sup>23</sup>, comma 5, lettere d) ed e) del D.M. 270 del 22/10/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
5. Il Presidente del CCS definisce all'inizio di ogni semestre le date degli esami curando che:
  - a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
  - b) non vi siano possibilmente sovrapposizioni di esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo anno di corso, e siano assolutamente evitate sovrapposizioni per esami dello stesso anno e stesso semestre;
  - c) sia previsto, ove necessario, un adeguato periodo di prenotazione;
  - d) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.
6. Laddove non sia diversamente indicato, l'acquisizione dei crediti relativi alle attività pratiche, di laboratorio, di progetto o simili relative ad una specifica attività formativa viene svolta mediante

---

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato ovvero già convalidato dalla struttura didattica competente.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dai Presidenti di Corso di Studio cui fa capo l'insegnamento e per gli esami delle scuole di specializzazione dai rispettivi direttori, su proposta dei professori ufficiali della materia. Le Commissioni vengo poi ratificate dai Direttori di Dipartimento.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Nel caso di verbalizzazione on-line dell'esame di profitto è prevista la firma digitale solo del docente titolare dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Consigli di Corso di Studio.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.

I Regolamenti di corso di studio di un Dipartimento possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio e al Direttore di Dipartimento cui afferisce l'insegnamento specifico.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

11. Ai fini del miglioramento della trasparenza, della tempestività e dell'efficienza organizzativa, gli esiti delle verifiche di profitto e le relative procedure amministrative di registrazione, conservazione e certificazione potranno essere gestiti attraverso appositi sistemi di digitalizzazione delle carriere sviluppati dall'amministrazione dell'Ateneo.

---

<sup>23</sup> cfr nota 10.

progressiva attività di verifica durante la frequenza in modo da non costituire parte dell'esame finale relativo a quella attività formativa.

## **ARTICOLO 11**

### **Mobilità internazionale**

Il Consiglio definisce progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32<sup>24</sup> del RDA. In particolare il CCS incentiverà i progetti di mobilità internazionale eventualmente anche attraverso il riconoscimento di CFU non strettamente corrispondenti alle attività previste nel Piano degli Studi, ma che siano congrue con esso.

## **ARTICOLO 12**

### **Doveri didattici dei Docenti di ruolo**

I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26<sup>25</sup> e 27<sup>26</sup> del RDA e dal Regolamento di Dipartimento. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto

#### <sup>24</sup> **Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
8. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

#### <sup>25</sup> **Art. 26 del RDA - Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica istituzionale dei docenti dell'Università degli Studi del Molise sulla base di specifiche motivazioni.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati per l'attività di tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie didattiche dei Dipartimenti.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Dipartimento assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'eventuale ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, solo previa autorizzazione dei Dipartimenti di afferenza e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dalla normativa vigente in materia, anche di natura regolamentare.

#### <sup>26</sup> **Art. 27 del RDA - Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Presidente del Corso di Studio.

degli studi, il CCS provvederà all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. Qualora necessario per le esigenze didattiche il CCS potrà anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi attivare attività didattiche istituzionali e/o integrative. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Prova finale e conseguimento del titolo di studio***

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale ai sensi dell'art. 31<sup>27</sup> del RDA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo

2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento cui afferisce l'insegnamento.

3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Direttore di Dipartimento che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.

4. Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.

5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitigli ai sensi delle norme in vigore.

#### **27 Art. 31 del RDA - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.

La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

E' rimessa ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali dei singoli corsi di studio, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Dipartimenti definiscono, altresì, in coordinamento con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.

I Dipartimenti stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di relatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Il Presidente della Commissione, designato dal Direttore di Dipartimento, è un docente di norma di prima fascia facente parte del Dipartimento. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia il Direttore può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenere conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi a una apposita commissione.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 al presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Modifiche del Regolamento didattico di Corso di laurea magistrale***

Le modifiche al Regolamento didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Dipartimento di norma non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Norme transitorie e finali***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Dipartimento e al Regolamento Didattico di Ateneo.

## ALLEGATO A

### **Requisiti d'ingresso**

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biologia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 270/04, è richiesto il possesso di specifici requisiti curriculari. Gli specifici criteri di accesso prevedono la valutazione da parte di apposita commissione nominata dal Direttore del Dipartimento: 1) del possesso dei requisiti curriculari; 2) dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

#### 1) *Requisiti curriculari*

Costituiscono requisiti curriculari le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. Ai fini dell'accesso, i requisiti curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i laureati nella classe delle Lauree Triennali in Scienze Biologiche (L-13 o ex L-12, DM 509/1999); Il possesso dei requisiti curriculari è invece da sottoporre a valutazione:

- a) per i laureati in altre Classi di Laurea Triennale;
- b) per i laureati in possesso di lauree magistrali appartenenti a classi differenti da quella a cui appartiene la LM6;
- c) per coloro che sono in possesso di lauree assimilabili conseguite ai sensi dei DD.MM. previgenti al DM 509/99;
- d) per coloro in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria.

Per quanto concerne i casi di cui alle lettere a), b), c) e d), facendo riferimento alla definizione della classe di laurea L-13 (DM 16 marzo 2007), il requisito curriculare prevede il possesso di almeno 90 CFU tra le discipline di base e caratterizzanti e almeno 3 CFU SSD L-LIN/12.

#### **I 90 CFU sono così distribuiti tra i vari SSD:**

- *Attività formative di Base almeno 48 CFU totali, suddivisi in:*
  - Ambito Discipline biologiche (SSD BIO/01, BIO/02, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19) almeno 24 CFU.
  - Ambito Discipline matematiche, fisiche e informatiche (SSD FIS/01 - FIS/08, INF/01, ING-INF/05, MAT/01 - MAT/09) almeno 12 CFU.
  - Ambito Discipline chimiche (SSD CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06) almeno 12 CFU.
  
- *Attività formative Caratterizzanti almeno 42 CFU totali, suddivisi in:*
  - Ambito Discipline botaniche, zoologiche, ecologiche (SSD BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/07) almeno 12 CFU.
  - Ambito Discipline biomolecolari (SSD BIO/04, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19) almeno 12 CFU.
  - Ambito Discipline fisiologiche e biomediche (SSD BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/42) almeno 9 CFU.

Per gli studenti non in possesso dei requisiti curriculari, per un massimo di 10 CFU, il Consiglio di Corso di Studio individuerà le competenze da acquisire ai fini dell'iscrizione al Corso di Laurea magistrale.

Ai sensi dell'articolo 33 co. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli necessari per acquisire i crediti mancanti e al Corso di Laurea Magistrale.

L'immatricolazione al corso di laurea magistrale è condizionata sospensivamente alla acquisizione dei crediti mancanti.

2) *Adeguatezza della preparazione personale*

- a) Ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.M. 270/04, per gli studenti in possesso dei requisiti curriculari d'accesso di cui sopra, l'adeguatezza della preparazione personale in ingresso viene valutata dalla Commissione attraverso una prova scritta costituita da 20 domande a risposta multipla su argomenti di base della Biologia, definiti dal Consiglio del Corso di Studio sulla base del Syllabus approvato dal Collegio dei Biologi delle Università Italiane e **pubblicizzati nella successiva Tabella 1**. Lo studente supera la prova se risponde correttamente ad almeno 12 domande. La prova può essere sostenuta un massimo di 2 volte nel corso dello stesso anno accademico.
- b) Il CCS può proporre al Dipartimento di attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

**Tabella 1 - Conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di Laurea magistrale in Biologia attivato presso l'Università del Molise**

**1. Composizione chimica degli organismi viventi**

L'acqua e le sue proprietà. Molecole biologiche: proteine, acidi nucleici, lipidi, carboidrati.

**2. La cellula come base della vita**

Caratteristiche comuni e differenze fondamentali di cellule procariotiche ed eucariotiche. Strutture cellulari e loro principali funzioni: membrane cellulari, pareti cellulari, citoplasma, mitocondri, plastidi, ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, nucleo, cromosomi.

**3. Codice genetico, divisione cellulare, riproduzione ed ereditarietà**

DNA e geni. Codice genetico. Trascrizione. Sintesi proteica. Mitosi e meiosi. Genetica mendeliana. La riproduzione negli animali; gameti, fecondazione, sviluppo embrionale. La riproduzione nei vegetali; struttura del fiore e impollinazione.

**4. Principi di classificazione e filogenesi degli organismi viventi e basi dell'evoluzione**

Diversità e livelli di organizzazione dei viventi. Virus, Batteri, Protisti, Funghi, Piante, Animali. Categorie sistematiche. Principali taxa di animali e vegetali. Modelli e processi evolutivi. Darwinismo e neodarwinismo; variabilità genetica, selezione naturale, adattamento.

**5. Basi di anatomia e fisiologia animale e vegetale**

Tessuti, organi ed apparati negli animali e nell'uomo. Struttura e funzione di foglia, radice, fusto, frutti e semi.

**6. Elementi di bioenergetica e di ecologia**

Flusso di energia e significato biologico di fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione; metabolismo autotrofo ed eterotrofo. Ecosistemi e comunità; catene trofiche. Habitat e nicchia ecologica. Interazioni tra specie: competizione, mutualismo e parassitismo

## Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biologia

Coorte 2023/2024

Attività formative	Ambito disciplinare	SSD	CFU	Totale
Caratterizzante	Discipline del settore biodiversità e ambiente	BIO/01 - Botanica generale	12	48
		BIO/02 - Botanica sistematica	6	
		BIO/03 – Botanica ambientale e applicata	6	
		BIO/05 - Zoologia	6	
		BIO/06 - Anatomia comparata e citologia	6	
		BIO/07 - Ecologia	6	
	Discipline del settore biomolecolare	BIO/04 – Fisiologia vegetale	6	
		BIO/10 – Biochimica	6	
		BIO/11 - Biologia molecolare	12	
		BIO/19 - Microbiologia generale	12	
	Discipline del settore biomedico	BIO/09 - Fisiologia	6	
		BIO/16 – Anatomia umana	6	
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica		6		
Affine	Attività formative affini o integrative	AGR/01 – Economia ed estimo rurale	6	18
		AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura	6	
		AGR/16 - Microbiologia agraria	6	
		CHIM/03 - Chimica generale e inorganica	18	
		CHIM/06 - Chimica organica	6	
		MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio	6	
Altre	A scelta dello studente		15	6
	Per la prova finale		30	
	Ulteriori conoscenze linguistiche		3	
	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		6	
Totale			120	

## Coorte 2022/2023

### Curriculum Biosanitario

Attività formative	Ambito disciplinare	SSD	CFU	Totale
Caratterizzanti	Discipline del settore biodiversità e ambiente	BIO/01 - Botanica generale	2	8
		BIO/02 - Botanica sistematica	2	
		BIO/06 - Anatomia comparata e citologia	6	
	Discipline del settore biomolecolare	BIO/04 - Fisiologia vegetale	2	28
		BIO/10 - Biochimica	3	
		BIO/11 - Biologia molecolare	12	
		BIO/19 - Microbiologia generale	9	
	Discipline del settore biomedico	BIO/09 - Fisiologia	8	15
		SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	7	
Affini	Attività formative affini o integrative	CHIM/03 - Chimica generale e inorganica	7	18
		CHIM/06 - Chimica organica	5	
		MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio	6	
Altre	A scelta dello studente			14
	Per la prova finale			34
	Ulteriori conoscenze linguistiche			3
Totale				120

### Curriculum Biodiversità

Attività formative	Ambito disciplinare	SSD	CFU	Totale
Caratterizzanti	Discipline del settore biodiversità e ambiente	BIO/01 - Botanica generale	8	18
		BIO/02 - Botanica sistematica	6	
		BIO/05 - Zoologia	6	
	Discipline del settore biomolecolare	BIO/04 - Fisiologia vegetale	9	27
		BIO/10 - Biochimica	3	
		BIO/11 - Biologia molecolare	4	
		BIO/19 - Microbiologia generale	9	
Discipline del settore biomedico	SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	7	7	
Affini	Attività formative affini o integrative	AGR/01 - Economia ed estimo rurale	7	21
		AGR/16 - Microbiologia agraria	7	
		CHIM/03 - Chimica generale e inorganica	7	
Altre	A scelta dello studente			10
	Per la prova finale			34
	Ulteriori conoscenze linguistiche			3
Totale				120

## ALLEGATO B2

### Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

- avere una preparazione culturale solida ed integrata nella biologia di base e nei diversi settori della biologia applicata e un'elevata preparazione scientifica e operativa nelle discipline che caratterizzano la classe;
- avere un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati;
- avere un'avanzata conoscenza degli strumenti matematici ed informatici di supporto;
- avere padronanza del metodo scientifico di indagine;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo ruoli manageriali che prevedano completa responsabilità di progetti, strutture e personale.

I laureati della classe possono svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come competenze della figura professionale del biologo in tutti gli specifici campi di applicazione che, pur rientrando fra quelli già previsti per il laureato triennale della Classe 12, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo professionale.

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono quelli di seguito esposti, che comunque non esauriscono il quadro del potenziale mercato del lavoro, e si riferiscono a:

- attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie;
- attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline biologiche, negli istituti di ricerca, pubblici e privati, nei settori dell'industria, della sanità e della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla conoscenza integrata e alla tutela degli organismi animali e vegetali, dei microrganismi, della biodiversità, dell'ambiente; allo studio e alla comprensione dei fenomeni biologici a livello molecolare e cellulare; alle metodologie bioinformatiche; alla diffusione e divulgazione scientifica delle relative conoscenze; all'uso regolato e all'incremento delle risorse biotiche; ai laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo biologico e di qualità dei prodotti di origine biologica; alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente ad aspetti biologici; alle applicazioni biologiche e biochimiche in campo industriale, sanitario, nutrizionistico, ambientale e dei beni culturali.

Ai fini indicati, i percorsi formativi del corso di laurea magistrale della classe comprendono:

- attività formative comuni finalizzate a fornire le basi linguistiche, statistiche e di approfondimento di temi trasversali della biologia molecolare, della biologia dello sviluppo, della microbiologia e dell'ecologia.
- attività formative opzionali finalizzate ad approfondire aspetti sia quantitativi sia qualitativi dello studio della biodiversità, della biologia umana e molecolare, della chimica applicata, della microbiologia, della bioinformatica e della medicina di laboratorio.
- attività laboratoriali da svolgere sul campo o in laboratorio, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all'elaborazione dei dati.
- attività formative a scelta che consentono di personalizzare ulteriormente il piano di studio;
- tirocini esterni obbligatori presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
- periodi di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali;

- espletamento di una prova finale con la produzione di un elaborato in cui vengano riportati i risultati di una ricerca scientifica o tecnologica originale per cui si richiede un'attività di lavoro.

Ai fini di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un Ateneo può attivare più Corsi di Laurea in questa Classe purché i loro ordinamenti didattici differiscano per almeno 40 crediti formativi.

### **Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**

Il corso di studio magistrale in Biologia offre agli studenti un percorso formativo articolato in indirizzi i cui contenuti permettono di acquisire conoscenze teoriche e sperimentali utili per l'inserimento del laureato in diversi settori del mondo del lavoro, con particolare attenzione al Biologo che opera negli ambiti della biologia ambientale e della biologia molecolare.

Il corso di laurea si declina in una formazione comune sulle basi statistiche, linguistiche e su temi trasversali della biologia ambientale e della biologia molecolare, e in due percorsi formativi che indirizzano verso gli ambiti professionali sopramenzionati e che prevedono insegnamenti opzionali che consentono la personalizzazione del piano di studi da parte dello studente.

In particolare, attraverso insegnamenti opzionali nell'ambito delle "Discipline del settore biodiversità e ambiente" gli studenti potranno acquisire conoscenze avanzate relative allo studio, monitoraggio e gestione della biodiversità e degli ambienti naturali, o, attraverso insegnamenti opzionali degli ambiti "Discipline del settore biomolecolare" e "Discipline del settore biomedico", potranno acquisire conoscenze biologiche e biomediche avanzate applicate alla salute dell'uomo.

Il corso di laurea ha la finalità di far acquisire una padronanza del contesto teorico più avanzato e del metodo scientifico di indagine relativamente ai meccanismi biochimici, molecolari e cellulari che regolano il funzionamento dei microorganismi e degli organismi animali e vegetali; alle nuove tecnologie chimiche, informatiche, molecolari e cellulari applicate alla biologia ambientale e alla biologia della salute; all'analisi dei processi biologici che regolano i diversi livelli di organizzazione dei viventi, dai geni agli ecosistemi; alle strategie di gestione e ai modelli previsionali applicati alle problematiche biosanitarie e della biodiversità; ai metodi di indagine della diversità biologica a livello genomico, morfologico, organismico ed ecosistemico; agli strumenti linguistici, statistici e informatici di supporto alla ricerca scientifica.

Ciascun insegnamento prevede attività di laboratorio che consentono di applicare le tecniche di acquisizione e analisi dei dati proprie di ciascuna disciplina. Il percorso formativo professionalizzante si completa con un tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, utile anche per l'accesso all'albo professionale.

Gli obiettivi formativi includono la capacità di lavorare in autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture; la capacità di interpretare, descrivere e risolvere con un approccio interdisciplinare problemi anche complessi; la capacità di comunicare i risultati di un lavoro sperimentale e di poter operare in attività connesse non solo allo sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, ma anche alla gestione e progettazione di tecnologie nei settori delle discipline ambientali e biomolecolari.

### **Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio**

#### A: Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)

Gli insegnamenti erogati permettono non solo di rafforzare le conoscenze della biologia del primo ciclo, ma anche di acquisire ulteriori competenze culturali e professionali avanzate.

Gli insegnamenti comuni forniscono approfondite competenze linguistiche e statistiche e conoscenze teoriche e applicative su temi trasversali alle discipline ambientali e biomolecolari.

Gli insegnamenti opzionali permettono, rispettivamente ai due ambiti, di acquisire conoscenze avanzate nelle discipline ambientali legate allo studio, monitoraggio e gestione della biodiversità e degli ambienti naturali, e nelle discipline biomolecolari e biomediche applicate alla salute dell'uomo.

I percorsi formativi possono essere ulteriormente ampliati con gli insegnamenti a scelta attivati dal CdS.

Le competenze sopradescritte sono acquisite grazie alla frequenza di lezioni, allo studio individuale e mediante attività di laboratorio previste per ciascun insegnamento. I risultati sono verificati attraverso prove pratiche e esami scritti e/o orali. Con il lavoro di tesi, cui è riservato un congruo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), lo studente approfondisce la capacità di elaborazione critica di specifiche tematiche che sono verificate sia dal docente relatore durante la preparazione della tesi sia dalla Commissione durante l'esame finale di laurea.

Infine, con il tirocinio obbligatorio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, lo studente si confronta con le realtà del mondo del lavoro legate alla sua formazione.

#### B: Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)

Le capacità applicative sono sviluppate con la partecipazione ad attività multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, finalizzate all'acquisizione della padronanza del metodo scientifico di indagine, in particolare di metodologie strumentali, di strumenti analitici, e di tecniche di analisi dei dati, anche attraverso la lettura critica della letteratura scientifica. Come per le conoscenze, la verifica dell'acquisizione delle capacità applicative avviene mediante prove di esame orali e/o scritte e tramite la stesura e discussione della tesi di laurea.

Il percorso formativo si completa con un tirocinio da svolgere presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.

#### Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- *Analisi chimica strumentale*
- *Analisi strutturale e funzionale delle proteine*
- *Approcci molecolari e cellulari per lo studio delle piante*
- *Bioinformatica avanzata*
- *Biologia dello sviluppo*
- *Biotecnologie molecolari applicate alla salute*
- *Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale*
- *Chimica delle sostanze naturali di interesse farmaceutico e nutraceutico*
- *Ecologia del cambiamento globale*
- *Economia della biodiversità e servizi ecosistemici*
- *Fisiologia degli stress ambientali*
- *Fisiologia endocrina e neurofisiologia*
- *Gestione e conservazione della fauna selvatica*
- *Informatica territoriale*
- *Inquinamento ambientale: strategie di prevenzione e tecniche di trattamento*
- *Laboratorio di fitogeografia*
- *Macromolecole biologiche*
- *Medicina di laboratorio*
- *Microbiologia ambientale*
- *Microbiologia applicata*
- *Microbiologia molecolare*
- *Monitoraggio della flora e degli habitat*
- *Neuroanatomia funzionale*
- *Statistica per la ricerca sperimentale*
- *Tirocinio*
- *Attività di tesi*

## **I seguenti descrittori di Dublino sono comuni a tutte le aree indicate precedentemente**

### C: Autonomia di giudizio (*making judgements*)

Il laureato magistrale in Biologia acquisisce la capacità di valutare in modo autonomo le osservazioni sperimentali, anche laddove, secondo quanto prevedono i descrittori di Dublino, tali informazioni siano parziali o incomplete. L'acquisizione di tale autonomia in ambiti relativi alla valutazione e interpretazione di dati sperimentali, sia di tipo biosanitario che ambientale è conseguita anche attraverso la frequentazione di laboratori specializzati presso strutture interne o esterne all'Università finalizzata alla preparazione della tesi di laurea.

### D: Abilità comunicative (*communication skills*)

Il laureato magistrale in Biologia acquisisce adeguate competenze e strumenti per la comunicazione, sia in lingua italiana che inglese attraverso il lessico disciplinare, la partecipazione a seminari, le ricerche bibliografiche ed eventuali collaborazioni con laboratori stranieri. La partecipazione ad attività di internato e alla relativa attività di sperimentazione fornirà la capacità di lavorare in gruppo e di gestire autonomamente attività di laboratorio nonché di presentare tematiche biologiche di attualità.

### E: Capacità di apprendimento (*learning skills*)

Il laureato acquisisce buone capacità che favoriscano lo sviluppo, l'approfondimento e il costante aggiornamento delle conoscenze, con particolare riferimento alla consultazione di materiale bibliografico, alla consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, alla fruizione di strumenti conoscitivi di base per l'aggiornamento. Tali competenze potranno essere esplicitate e verificate durante le prove in itinere e l'elaborazione e la discussione della tesi di laurea.

## **Numero massimo di crediti riconoscibili (DM 16/3/2007 Art 4 e successive modifiche)**

12

## **Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

### Funzione in un contesto di lavoro:

La legge 396/67 e il D.P.R. n. 328/01 delineano il profilo della figura professionale del biologo e ne precisano le competenze. In particolare, formano oggetto della professione di biologo le seguenti attività:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Partendo dall'elenco soprariportato nel 2020 l'Ordine Nazionale dei Biologi ha definito 4 ambiti professionali in cui opera il Biologo: Biologia generale e biomedica, Ambiente, Nutrizione e Igiene degli alimenti e Altri ambiti. Fermo restando che tali ambiti non limitano l'esercizio di ogni altra

attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

La legge 8 novembre 2021, n. 163, entrata in vigore il 04/12/2021 ha abolito l'esame di stato per la professione del biologo e sancito che per esercitare la professione è richiesto solo il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia (laurea abilitante). La legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 9, comma 3, ha soppresso, a decorrere dal 4 dicembre 2022, l'Ordine Nazionale dei Biologi, le cui competenze sono state ripartite tra 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti con d.m. 23 marzo 2018 e riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB - <https://www.fnob.it/>).

#### Competenze associate alla funzione:

Secondo quanto previsto dalla tabella della classe LM6, i laureati della classe possono svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come competenze della figura professionale del biologo in tutti gli specifici campi di applicazione che, pur rientrando fra quelli già previsti per il laureato triennale della Classe L13, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo professionale.

I laureati della classe avranno competenze per svolgere: attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline biologiche, negli istituti di ricerca, pubblici e privati, nei settori dell'industria, della sanità e della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla conoscenza integrata e alla tutela degli organismi animali e vegetali, dei microrganismi, della biodiversità, dell'ambiente; allo studio e alla comprensione dei fenomeni biologici a livello molecolare e cellulare; alle metodologie bioinformatiche; alla diffusione e divulgazione scientifica delle relative conoscenze; all'uso regolato e all'incremento delle risorse biotiche; ai laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo biologico e di qualità dei prodotti di origine biologica; alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente ad aspetti biologici; alle applicazioni biologiche e biochimiche in campo industriale, sanitario, nutrizionistico, ambientale e dei beni culturali.

#### Sbocchi professionali

I laureati in Biologia presso l'Università del Molise avranno sbocchi professionali in enti di ricerca pubblici e privati, in laboratori industriali di progettazione o di controllo qualità, in laboratori diagnostici e in attività commerciali, o come pubblici funzionari in posizioni che richiedano competenze tecniche specifiche in ambito ambientale e biomolecolare e sanitario. In particolare, le attività professionali dei laureati in Biologia (fatta salva la possibilità della libera professione) saranno relative alla conduzione della ricerca scientifica, alla gestione della ricerca di base e applicata in campo ambientale o biomolecolare, allo sviluppo ed applicazione di metodologie e tecnologie scientifiche. Gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea della classe LM6 qui elencati comunque non esauriscono il quadro del potenziale mercato del lavoro

#### **Il corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT)**

- Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)
- Biochimici - (2.3.1.1.2)
- Botanici - (2.3.1.1.5)
- Zoologi - (2.3.1.1.6)
- Ecologi - (2.3.1.1.7)
- Microbiologi - (2.3.1.2.2)

**Piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia - Coorte 2023/2024**

<b>Insegnamento</b>	<b>SSD</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>L</b>	<b>T</b>	<b>Ore</b>	<b>TAF</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>I ANNO - I SEMESTRE</b>								
Inglese scientifico	L-LIN/12	3	0	0	3	24	Altre	comune
Microbiologia applicata	BIO/19	5	0	1	6	52	Caratterizzante	comune
<i>Un insegnamento a scelta tra:</i>		5	0	1	6	52		
Economia della biodiversità e servizi ecosistemici	AGR/01	5	0	1	6	52	Affine	<b>A</b>
Chimica delle sostanze naturali di interesse farmaceutico e nutraceutico	CHIM/06	5	0	1	6	52	Affine	<b>A,B</b>
Analisi chimica strumentale	CHIM/03	5	0	1	6	52	Affine	<b>A,B</b>
<i>Un insegnamento a scelta tra:</i>		5	0	1	6	52		
Fisiologia endocrina e neurofisiologia	BIO/09	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>B</b>
Fisiologia degli stress ambientali	BIO/04	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A,B</b>
Approcci molecolari e cellulari per lo studio delle piante	BIO/01	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A</b>
Crediti a scelta		6	0	0	6	48	Altre	
<b>I ANNO - II SEMESTRE</b>								
Statistica per la ricerca sperimentale	SECS-S/02	5	0	1	6	52	Caratterizzante	comune
Biologia dello sviluppo	BIO/06	5	0	1	6	52	Caratterizzante	comune
<i>Un insegnamento a scelta tra:</i>		5	0	1	6	52		
Neuroanatomia funzionale	BIO/16	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>B</b>
Bioinformatica avanzata	BIO/11	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A,B</b>
Monitoraggio della flora e degli habitat	BIO/02	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A</b>
Gestione e conservazione della fauna selvatica	BIO/05	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A</b>
<i>Due insegnamenti a scelta tra:</i>		10	0	2	12	104		
Informatica territoriale	AGR/05	5	0	1	6	52	Affine	<b>A,B</b>
Microbiologia ambientale	AGR/16	5	0	1	6	52	Affine	<b>A</b>
Inquinamento ambientale: strategie di prevenzione e tecniche di trattamento	CHIM/03	5	0	1	6	52	Affine	<b>A</b>
Analisi strutturale e funzionale delle proteine	CHIM/03	3	0	1	4	36	Affine	<b>A,B</b>
		2	0	0	2	16		
Medicina di laboratorio	MED/46	5	0	1	6	52	Affine	<b>B</b>
Totale crediti I anno		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>57</b>			
<b>II ANNO - I SEMESTRE</b>								
Macromolecole biologiche	BIO/11	5	0	1	6	52	Caratterizzante	comune
Ecologia del cambiamento globale	BIO/07	5	0	1	6	52	Caratterizzante	comune
<i>Un insegnamento a scelta tra:</i>		5	0	1	6	52		
Biotecnologie molecolari applicate alla salute	BIO/10	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>B</b>
Microbiologia molecolare	BIO/19	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>B</b>
Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale	BIO/01	5	0	1	6	52	Caratterizzante	<b>A</b>
Laboratorio di fitogeografia	BIO/03	2	0	4	6	64	Caratterizzante	<b>A</b>
Crediti a scelta		9	0	0	9	72	Altre	
<b>II ANNO - II SEMESTRE</b>								
Attività di tesi		30	0	0	30	750	Altre	
Tirocinio		6	0	0	6	120	Altre	
Totale crediti II anno		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>63</b>			
Totale crediti		<b>109</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>120</b>			

**A** = insegnamenti opzionali per l'indirizzo Biologia ambientale e della biodiversità

**B** = insegnamenti opzionali per l'indirizzo Biologia molecolare, cellulare e della salute

**Piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia - Coorte 2022/2023****Curriculum Biodiversità**

Disciplina	SSD	F	E	L	T	Ore	TAF
<b>I ANNO - I SEMESTRE</b>							
<a href="#">Tecniche strumentali avanzate</a>	CHIM/03	6		1	7	60	Affine
<a href="#">Monitoraggio della flora e degli habitat*</a>	BIO/02	5		1	6	52	Caratterizzante
<a href="#">Ecofisiologia vegetale</a>	BIO/04	7			7	56	Caratterizzante
<a href="#">Economia della biodiversità</a>	AGR/01	7			7	56	Affine
<a href="#">Crediti a scelta</a>					3		Altre
<b>I ANNO - II SEMESTRE</b>							
	BIO/19	3			3	24	Caratterizzante
<a href="#">Ingegneria genetica</a>	BIO/01	2			2	16	Caratterizzante
	BIO/04	2			2	16	Caratterizzante
<a href="#">Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica</a>	SECS-S/02	7			7	56	Caratterizzante
<a href="#">Microbiologia ambientale</a>	AGR/16	6		1	7	60	Affine
<a href="#">Inglese scientifico</a>	L-LIN/12	3			3	24	Altre
<a href="#">Gestione e conservazione della fauna selvatica</a>	BIO/05	5		1	6	52	Caratterizzante
<b>Totale crediti I anno</b>		<b>53</b>		<b>4</b>	<b>60</b>		
<b>II ANNO - I SEMESTRE</b>							
<a href="#">Microbiologia applicata</a>	BIO/19	4		2	6	56	Caratterizzante
<a href="#">Crediti a scelta</a>					7		Altre
<a href="#">Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale</a>	BIO/01	5		1	6	52	Caratterizzante
<a href="#">Macromolecole biologiche</a>	BIO/10	3			3	24	Caratterizzante
	BIO/11	4			4	32	Caratterizzante
<b>II ANNO - II SEMESTRE</b>							
<a href="#">Attività di tesi</a>					34		Altre
<b>Totale crediti II anno</b>		<b>16</b>		<b>3</b>	<b>60</b>		
<b>Totale crediti</b>		<b>69</b>		<b>7</b>	<b>120</b>		

\* Insegnamento annuale

## Curriculum Biosanitario

Disciplina	SSD	F	E	L	T	Ore	TAF
<b>I ANNO - I SEMESTRE</b>							
<a href="#">Tecniche strumentali avanzate</a>	CHIM/03	6		1	7	60	Affine
<a href="#">Chimica delle sostanze biologicamente attive</a>	BIO/02	2			2	16	Caratterizzante
<a href="#">Fisiologia endocrina e neurofisiologia</a>	CHIM/06	5			5	40	Affine
<a href="#">Crediti a scelta</a>	BIO/09	8			8	64	Caratterizzante
					7		Altre
<b>I ANNO - II SEMESTRE</b>							
<a href="#">Bioinformatica</a>	BIO/11	6	2		8	72	Caratterizzante
<a href="#">Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica</a>	SECS-S/02	7			7	56	Caratterizzante
	BIO/19	3			3	24	Caratterizzante
<a href="#">Ingegneria genetica</a>	BIO/01	2			2	16	Caratterizzante
	BIO/04	2			2	16	Caratterizzante
<a href="#">Inglese scientifico</a>	L-LIN/12	3			3	24	Altre
<a href="#">Biologia dello sviluppo</a>	BIO/06	6			6	48	Caratterizzante
<b>Totale crediti I anno</b>		<b>50</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>60</b>		
<b>II ANNO - I SEMESTRE</b>							
<a href="#">Microbiologia applicata</a>	BIO/19	4		2	6	56	Caratterizzante
<a href="#">Crediti a scelta</a>					7		Altre
<a href="#">Macromolecole biologiche</a>	BIO/10	3			3	24	Caratterizzante
	BIO/11	4			4	32	Caratterizzante
<a href="#">Medicina di laboratorio</a>	MED/46	4		2	6	40	Affine
<b>II ANNO - II SEMESTRE</b>							
<a href="#">Attività di tesi</a>					34		Altre
<b>Totale crediti II anno</b>		<b>15</b>		<b>4</b>	<b>60</b>		
<b>Totale crediti</b>		<b>65</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>120</b>		

## **ALLEGATO C**

### **Prova Finale**

La prova finale sarà articolata in una presentazione e discussione della tesi. La prova finale occupa nel percorso formativo un'ampia rilevanza rappresentando il momento applicativo delle conoscenze e delle abilità acquisite e permette di acquisire i restanti 30 CFU.

La prova finale potrà essere discussa in lingua inglese e nella medesima lingua straniera possono essere redatti l'elaborato di tesi scritto richiesto per l'esame di laurea.

Essa consiste in una relazione scritta elaborata in modo originale su argomenti teorici, sperimentali e/o osservativi, nei campi scientifici oggetto delle attività formative previste nell'Ordinamento Didattico o in un campo interdisciplinare con prevalente uso di metodologie, teoriche e/o sperimentali e/o osservative. La tesi verte su un argomento specifico, sotto la guida di almeno un docente o ricercatore universitario (Relatore) del Corso di Studio o comunque afferente al Dipartimento di Bioscienze e Territorio, e facoltativamente di un Correlatore, i quali supervisioneranno l'attività nelle sue diverse fasi. L'assegnazione della tesi da parte del CCS, e la designazione del relativo Relatore, garantirà il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento di Bioscienze e Territorio ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di Dottore Magistrale in Biologia.

La discussione della tesi avviene alla presenza di una Commissione all'uopo nominata costituita da docenti del CCS e del Dipartimento. Uno dei membri della Commissione funge da Controrelatore su designazione del Presidente della Commissione. Il Controrelatore ha il compito di verificare in modo analitico la qualità del lavoro di tesi e la congruità con le finalità del Corso di Studi.

Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato.

Qualora la media pesata degli esami sostenuti dallo studente sia uguale o superiore a 103/110, e il voto di laurea raggiunga i 110/110 la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

### **Modalità di richiesta della Tesi**

Può chiedere la Tesi uno studente che abbia conseguito almeno n. 40 CFU. Situazioni particolari, che non abbiano questi requisiti, saranno valutate caso per caso. Almeno 10 mesi prima della data di laurea prevista lo studente dovrà inviare via mail al Presidente del CCS (con il relatore in cc) domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, scaricabile dal sito web del Corso di studio. Ai fini del rispetto del lasso di 10 mesi farà fede la data di invio della domanda al Presidente del CCS. In sede di CCS, viene assegnato allo studente il Relatore ufficiale; il Relatore fornirà il nominativo dell'eventuale Correlatore e l'eventuale indicazione della struttura esterna presso cui il lavoro sarà parzialmente svolto. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e sufficiente autonomia di lavoro e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

### **Ammissione all'esame di Laurea**

Sono ammessi a sostenere l'esame di laurea per il conseguimento del titolo di studio gli studenti che abbiano acquisito 90 CFU, secondo quanto previsto dal piano di studi ufficiale, e abbiano regolarmente presentato la prenotazione presso la Segreteria Studenti.

Entro i 20 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio Piano di Studio ed è tenuto a trasmettere il proprio elaborato finale (in formato pdf), esclusivamente via e-mail alla Segreteria Studenti all'indirizzo [segreteriastudenti@unimol.it](mailto:segreteriastudenti@unimol.it) utilizzando il proprio account istituzionale (@studenti.unimol.it), 20 giorni prima della data prevista per le sedute di laurea. Nell'oggetto della e-mail devono essere indicati cognome, nome, numero di matricola e corso di studio.

Insieme all'elaborato devono essere trasmessi anche:

1. il frontespizio debitamente firmato dal candidato e dal docente relatore; qualora il relatore non fosse in condizioni di firmare, deve inviare una e-mail all'indirizzo [segreteria studenti@unimol.it](mailto:segreteria studenti@unimol.it) per approvare l'elaborato finale;
2. ricevuta Almalaura;
3. domanda di ammissione alla prova finale firmata soltanto dal candidato. Per tale domanda l'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00) deve avvenire in maniera virtuale provvedendo a pagare, con i sistemi di pagamento elettronici previsti da PagoPA, il bollo virtuale creato sulla pagina "Pagamenti" del Portale dello studente e riferito all'anno accademico nel quale si consegue il titolo.

La dimensione dei file trasmessi non può in ogni caso superare i 50 MB.

Qualora la dimensione dei file dovesse superare i 50 MB sarà possibile trasmetterli direttamente dal proprio *account* istituzionale utilizzando Microsoft OneDrive.

I laureandi, inoltre, devono inviare mediante posta elettronica al Presidente della Commissione di Laurea almeno 10 giorni prima della seduta di laurea un file con l'abstract della tesi, che il Presidente provvederà a inoltrare ai membri della Commissione.

## Matrice TUNING Biologia (LM6)

Unità didattiche	Competenze sviluppate e verificate																										
	Statistica per la ricerca sperimentale	Chimica delle sostanze naturali di interesse farmaceutico e nutraceutico	Bioinformatica avanzata	Fisiologia endocrina e Neurofisiologia	Approcci molecolari e cellulari allo studio delle piante	Macromolecole biologiche	Analisi chimica strumentale	Inglese scientifico	Microbiologia applicata	Biologia dello sviluppo	Medicina di laboratorio	Neuroanatomia	Monitoraggio della flora e degli habitat	Gestione e conservazione della fauna selvatica	Microbiologia ambientale	Inquinamento ambientale: strategie di prevenzione e tecniche di trattamento	Informatica territoriale	Analisi strutturale e funzionale delle proteine	Economia della biodiversità e servizi ecosistemici	Ecologia dei cambiamenti globali	Biotecnologie molecolari applicate alla salute	Microbiologia molecolare	Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale	Laboratorio di fitogeografia	Fisiologia degli stress ambientali	Laurea triennale in Scienze biologiche	Stage e prova finale
<b>A: CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPrensIONE</b>	Acquisizione di competenze culturali integrate con riferimento a:																										
Settore biodiversità e ambiente		x	x		x		x						x	x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x
Settore biomolecolare			x	x		x	x			x	x		x					x			x	x			x	x	x
Settore biomedico		x	x	x		x	x		x	x	x	x						x			x					x	x
Settore nutrizionistico e altri settori applicativi				x					x																		x
	Acquisizione di una preparazione scientifica avanzata a livello:																										
morfologico/funzionale				x	x					x		x	x													x	x
chimico/biochimico		x	x	x	x	x	x				x						x		x			x				x	x
cellulare/molecolare			x	x	x	x				x	x							x				x	x			x	x
evoluzionistico			x			x								x	x						x						
dei meccanismi riproduttivi e dello sviluppo				x						x														x			x
dei meccanismi dell'ereditarietà			x																								x
ecologico/ambientale													x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	x
<b>B: ABILITÀ APPLICATIVE</b>	Acquisizione di approfondite competenze applicative multidisciplinari per l'analisi biologica, di tipo metodologiche, tecnologico e strumentale, con riferimento a:																										
metodologia strumentale					x		x		x		x				x	x		x			x				x		x
strumenti analitici		x			x		x								x	x		x	x	x	x				x		x
tecniche di acquisizione e analisi dei dati		x		x	x	x	x		x		x	x	x		x	x		x	x		x		x		x	x	x
strumenti matematici ed informatici di supporto		x		x			x				x	x	x				x				x						
metodo scientifico di indagine		x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x
<b>C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO</b>	Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a:																										

